



IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*);

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012, in particolare l'art. 12 ("Senato Accademico");

VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato Decreto rettorale del 20.3.2012 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare le modifiche relative all'introduzione del voto elettronico da remoto, con Decreto rettorale del 19.05.2021, n. 483;

VISTO il Regolamento della Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo approvato dal Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo e con Decreto Rettorale n. 49 del 3 luglio 2012;

VISTO il Decreto del Rettore n. 623 del 18.10.2018, con il quale sono stati proclamati gli eletti delle restanti componenti elettive per il triennio accademico 2018/2021;

VISTO il Decreto del Rettore n. 132 del 20.02.2020, con il quale, a seguito di elezioni suppletive, sono stati proclamati nove eletti per triennio accademico 2019/2022 per la Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo;

VISTO il proprio Decreto n. 718 del 06/07/2021, con il quale, per uniformare la scadenza dell'organo collegiale si è disposto di prorogare di un anno i componenti in scadenza il 31 ottobre 2021, sino al 31 ottobre 2022;

VERIFICATA la necessità di indire le elezioni per i 21 componenti della Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo per il triennio accademico 2022/2025

DECRETA

Articolo 1 (Indizione elezioni)

1. Sono indette per i giorni

18 ottobre 2022 (martedì – ore 9,00/17,00)

e

19 ottobre 2022 (mercoledì – ore 9,00/14,00)

le elezioni con voto elettronico, attraverso procedure di "Voto Remoto" tramite dispositivi personali abilitati alla navigazione Internet, di **ventuno componenti** della Consulta del personale tecnico-amministrativo per il triennio accademico 2022/2025.

Articolo 2 (Rappresentanze da eleggere per la costituzione della Consulta del personale tecnico-amministrativo e durata del mandato)

1. La Consulta del personale tecnico-amministrativo è composta da **21 membri**, di cui almeno un terzo deve appartenere ad una delle due sedi.

2. La Consulta dura in carica 3 anni ed è nominata con Decreto del Rettore.

3. La carica di componente della Consulta non può protrarsi consecutivamente per più di due mandati.

Articolo 3 (Elettorato attivo e passivo)

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo a tempo indeterminato in servizio alla data di pubblicazione del bando di indizione delle elezioni agli Albi di Ateneo.
2. Al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato spetta il solo elettorato attivo.
3. Si applicano le limitazioni all'elettorato attivo e passivo di cui agli artt. 3 e 37 del Regolamento Elettorale di Ateneo.
4. L'elettorato passivo viene riconosciuto (salvo i casi di dimissioni volontarie) anche a coloro che raggiungeranno, durante il periodo di mandato, il limite di età ordinamentale (65 anni) in quanto allo stato attuale è necessario verificare con l'istituto previdenziale il conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione.
5. **Ai sensi dell'art. 2, comma 12, del citato Regolamento della Consulta del Personale Tecnico-amministrativo, "La carica di componente della Consulta non può protrarsi consecutivamente per più di due mandati."** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di membro del Consiglio del Personale Tecnico-Amministrativo saranno conteggiati, oltre che i mandati interi, anche gli scorsi di mandato.
6. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono resi pubblici tramite affissione agli Albi di Ateneo e pubblicazione sul sito *web* dell'Università (alla pagina: <http://www.affaristuzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>) almeno 20 giorni prima della data delle votazioni.

Articolo 4 (Candidature)

1. Le elezioni del personale tecnico-amministrativo si svolgono sulla base di candidature ufficiali, **da formalizzarsi presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali entro e non oltre lunedì 19 settembre 2022 - ore 12,00**, presso la Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare, Via Donzi 5, Modena, utilizzando il modulo apposito che sarà pubblicato alla pagina <http://www.affaristuzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html> , **da inviarsi in formato pdf da una casella di posta istituzionale, all'indirizzo: affariistuzionali@pec.unimore.it Non è possibile candidarsi contemporaneamente per il Senato Accademico e per la Consulta del Personale tecnico-amministrativo.**
2. Coloro che intendono candidarsi **possono altresì** presentare la candidatura in un'apposita riunione in forma telematica del relativo corpo elettorale, che si terrà almeno 20 giorni prima delle elezioni, **se richiesta da uno o più candidati interessati. Per motivi organizzativi, si invitano gli interessati a comunicare la propria richiesta di assemblea all'indirizzo affariistuzionali@unimore.it entro lunedì 19 settembre 2022.** La riunione del corpo elettorale è presieduta dal decano del personale tecnico-amministrativo o, in caso di impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianità.
3. Le candidature sono rese pubbliche anche mediante il sito *web* dell'Università.
4. L'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale.

Articolo 5 (Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale potrà essere effettuata esclusivamente attraverso strumenti informatici.
2. Nel giorno precedente a quello di inizio delle votazioni e nei giorni in cui quest'ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.
3. La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi e ai metodi sanciti dalla Costituzione e dalla legge.

Articolo 6 (Liste degli elettori)

1. Le liste dell'elettorato attivo e passivo, con indicazione della sede di appartenenza dell'elettore (Modena o Reggio Emilia), sono compilate a cura degli Uffici dell'Amministrazione e pubblicate mediante affissione agli Albi dell'Università e sul sito *web* di Ateneo all'indirizzo <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html> almeno venti giorni prima della data delle elezioni.
2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle liste stesse, alla Commissione Elettorale Centrale, che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni. Gli aventi diritto al voto possono, inoltre, segnalare ai competenti Uffici dell'Amministrazione eventuali errori materiali, nel medesimo termine di dieci giorni dalla pubblicazione delle liste.

Articolo 7 (Preferenze e validità delle elezioni)

1. Per l'elezione dei membri l'elettore può esprimere **tre** preferenze. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto, come determinati alla data di pubblicazione del bando.

Articolo 8 (Operazioni di voto)

1. Le votazioni si svolgeranno, nei giorni ed orari indicati, con voto telematico da remoto (online) utilizzando dispositivi personali (smartphone, tablet, PC) dotati di browser web, secondo le indicazioni che saranno pubblicate alla pagina <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>.
2. L'elettore è direttamente responsabile della personale osservanza dei principi di personalità, libertà e segretezza del voto. Si avverte che **comportamenti quali la cessione delle proprie credenziali, l'utilizzo di credenziali di voto altrui, la coercizione dell'esercizio di voto o in generale le violazioni della segretezza e libertà nell'esercizio del voto, nonché la manomissione dei sistemi informatici deputati al voto costituiscono gravi condotte sanzionabili anche penalmente.**

Articolo 9 (Commissione Elettorale Centrale)

1. Alla Commissione Elettorale Centrale permanente, nominata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Elettorale di Ateneo, spettano la verifica preliminare dei requisiti di eleggibilità dei candidati, la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, l'approvazione delle operazioni di scrutinio, la decisione in prima istanza dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni, nonché tutti gli altri compiti che le siano attribuiti dal Regolamento Elettorale di Ateneo.

Articolo 10 (Approvazione delle operazioni di scrutinio)

1. La Commissione Elettorale Centrale, ove non sia diversamente disposto, si riunisce entro tre giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
2. La Commissione Elettorale Centrale permanente provvede entro tre giorni, naturali e consecutivi, all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione da eseguirsi immediatamente mediante affissione agli albi dell'Università, nonché sul sito *web* di Ateneo (alla pagina: <http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home/elezioni.html>).
3. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia partecipato, può proporre ricorso al Senato Accademico entro quattro giorni, naturali e consecutivi, dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato decide in via definitiva nella prima seduta utile.

Articolo 11 (Proclamazione degli eletti)

1. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3 dell'articolo precedente o, nel caso siano stati proposti ricorsi, dopo la pubblicazione della decisione di quest'ultimi, il Rettore procede alla proclamazione degli eletti con apposito provvedimento del quale dispone la immediata pubblicazione mediante affissione agli albi dell'Università e mediante pubblicazione sul sito *web* di Ateneo (alla pagina: <http://www.affaristituzionalicontrattare.unimore.it/site/home/elezioni.html>).
2. Sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato con **maggiore** anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con **minore** anzianità anagrafica.
3. Poiché almeno un terzo dei componenti della Consulta del Personale Tecnico-amministrativo deve appartenere ad una delle due sedi, al momento della proclamazione degli eletti saranno comunque proclamati eletti gli appartenenti alla sede meno rappresentata che hanno ottenuto un maggior numero di voti, sino alla concorrenza della misura di un terzo dei componenti della Consulta.
4. Nel caso in cui il calcolo di un terzo non dia per risultato un numero intero, si procede arrotondando per eccesso.

Articolo 12 (Cessazione anticipata di un componente)

1. In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti si procede ad attingere dalla graduatoria dei non eletti.

Articolo 13 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando trovano applicazione le disposizioni contenute nello Statuto d'Ateneo e nel Regolamento Elettorale di Ateneo.

Articolo 14 (Responsabile di procedimento – Informazioni)

1. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Brancolini, Dirigente della Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare dell'Ateneo. Per informazioni è possibile rivolgersi ai



seguenti recapiti: tel. 059 2058355 (Francesca Simionato)- tel 059/2056462 (Gabriella Brancolini); fax 059 2058360; e-mail: affariistituzionali@unimore.it.

Articolo 15 (Foro competente)

1. Per l'eventuale contenzioso giurisdizionale amministrativo è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, strada Maggiore 33, 40100 Bologna.

Articolo 16 (Pubblicità)

Il presente decreto verrà pubblicato all'Albo on-line di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.

IL RETTORE

(Prof. Carlo Adolfo PORRO)

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs: n. 82/2005